

## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Trasformazione societaria e holding period**

di Sandro Cerato

La **trasformazione della società non comporta alcuna interruzione del periodo di possesso della partecipazione** ai fini della valutazione dei requisiti "pex" per l'applicazione del regime di esenzione di cui all'[articolo 87 Tuir](#).

È quanto emerge dalla **risposta n. 70** pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia delle entrate in cui è stato affrontato il caso di una società di capitali (Alfa) che detiene una partecipazione in altra società di capitali (Beta) che in origine è stata iscritta tra le **immobilizzazioni finanziarie nel proprio bilancio**.

Successivamente, la società Alfa è stata oggetto di una **duplice operazione di trasformazione**: dapprima in società di persone (**regressiva**) e successivamente nuovamente in società di capitali (**progressiva**) al fine di evitare lo scioglimento della società di persone in quanto detenuta da un unico socio.

Dopo l'ultima trasformazione l'**unico socio** della società trasformata Alfa ha **ceduto la propria partecipazione ad una società** la quale ha poi a sua volta **ceduto la partecipazione** detenuta in Beta realizzando una **plusvalenza**, per la quale si chiede di poter applicare il **regime di esenzione di cui all'[articolo 87 Tuir](#)**.

Si ricorda che tale ultima disposizione prevede **l'esenzione del 95% della plusvalenza** derivante dalla cessione di partecipazioni con i seguenti requisiti:

- **ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente** a quello in cui è avvenuta la cessione (**lett. a**);
- **iscrizione nelle immobilizzazioni finanziarie** nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (**lett. b**);
- **residenza** della società partecipata in un **Paese diverso da quelli a fiscalità privilegiata** (**lett. c**);
- esercizio di un'**impresa commerciale** da parte della società partecipata (**lett. d**).

L'interpello presentato all'Agenzia è volto a conoscere se le operazioni di trasformazione societaria che si sono susseguite possano determinare un **motivo di interruzione del periodo di possesso della partecipazione** di cui alla **lett. a**) dell'[articolo 87 Tuir](#), fermo restando il possesso degli altri requisiti (compreso quello dell'iscrizione della partecipazione nelle **immobilizzazioni finanziarie** nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, che, nel caso di specie, deve riferirsi ad Alfa Srl prima delle trasformazioni).

Nell'istanza, dopo aver ricordato che **ai fini fiscali la trasformazione è un'operazione neutra** come stabilito dall'[articolo 170 Tuir](#), è stata richiamata anche la [risoluzione AdE 60/E/2005](#), secondo la quale la **trasformazione non comporta alcuna novazione soggettiva** nemmeno nell'ipotesi di passaggio da una società con personalità giuridica in società priva di tale personalità giuridica, trattandosi di una **vicenda che lascia immutata l'identità sociale**.

Inoltre, la società istante ritiene che si debbano applicare, anche al caso di specie, i chiarimenti a suo tempo forniti dall'Agenzia delle entrate con la [circolare 36/E/2004](#) in relazione alle operazioni di  **fusione, scissione e conferimento**.

In tale documento, infatti, l'Agenzia ebbe modo di precisare che il **soggetto avente causa di un'operazione straordinaria** (l'incorporante o la società risultante da una fusione, la beneficiaria di una scissione o la conferitaria) deve valutare il **periodo di possesso tenendo conto anche del periodo di iscrizione della partecipazione nel bilancio del soggetto dante causa**.

A maggior ragione, si legge nella **risposta n. 70**, e coerentemente con quanto precisato a suo tempo per le predette operazioni straordinarie, l'Agenzia ritiene che, tenendo conto del **carattere neutrale delle operazioni di trasformazione societaria**, il periodo di possesso della partecipazione in capo alla società trasformata debba tener conto anche del periodo di possesso maturato in capo alla società trasformanda.

Seminario di specializzazione

## LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >